

RIABILITAZIONE AL CREDITO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa

La Finangest di Bernardi Raffaele & C. Snc con sede in Torino, C.so Orbassano 191/7, definita nel seguente contratto Finangest.

Cliente è colui che, desiderando usufruire dei servizi offerti sul sito www.finangest.it sottoscrive il presente contratto.

“Resoconti creditizi” sono considerati i documenti rilasciati dalle singole società/enti gestori delle banche dati (Centrale rischi c/o Banca d’Italia, Centrale rischi di importo contenuto gestita da SIA Spa e dei SIC) contenenti le richieste, i rapporti di credito e i contratti di finanziamento/leasing dei singoli Clienti.

Il presente accordo viene concluso “a distanza”, per via telematica, ed è disciplinato dal D.lgs 22 maggio 1999, n. 185 recante disposizioni per la tutela dei diritti dei consumatori.

Il presente contratto si intende pienamente efficace e vincolante tra le parti.

La premessa costituisce parte integrante del contratto.

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1.1 - Con il presente contratto Finangest, alle condizioni di seguito precisate, offre al Cliente il servizio di interrogazione delle Centrale rischi c/o Banca d’Italia, Centrale rischi di importo contenuto gestita da SIA Spa e dei SIC, previo pagamento del prezzo concordato (e pubblicato sul sito www.finangest.it nella pagina specifica dedicata al suddetto servizio). Il servizio prevede la compilazione da parte di Finangest delle richieste di accesso da inoltrare a mezzo fax o posta mediante l’utilizzo di informazioni trasmesse dal Cliente in quale assuma la piena responsabilità sulla loro veridicità. Il Cliente riceverà direttamente al n. di fax indicato o al proprio domicilio i propri “resoconti creditizi” rilasciati direttamente dalle diverse società/enti gestori delle banche dati. Il costo del servizio non comprende eventuali tasse, imposte, onorari ecc. richiesti dalle singole società erogatrici dei “resoconti creditizi”. Il servizio sarà erogato da Finangest entro 48 ore dal ricevimento del pagamento mentre i tempi per ricevere i “resoconti creditizi” dipenderanno dagli enti gestori. I Clienti si obbligano ad utilizzare i documenti erogati per usi strettamente personali e per gli usi consentiti dalla legge.

1.2 - In nessun caso Finangest riceverà o manterrà (sia materialmente che in formato elettronico) presso i propri uffici i “resoconti creditizi” dei clienti in quanto il servizio offerto consta esclusivamente dell’inoltro delle richieste per conto dei Clienti mentre i documenti saranno erogati direttamente dalle società/enti gestori della banche dati a domicilio o al fax indicato dal Cliente.

1.3 - La fattura di acquisto del servizio sarà inviata in formato elettronico PDF e quindi sarà cura del CLIENTE dotarsi di un idoneo materiale hardware e software per ricevere il file. Finangest non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per difficoltà, o impossibilità di ricezione del suddetto documento per cause imputabili all’hardware o al software del Cliente.

Art. 2 - Immediata esecuzione del contratto - Recesso

2.1 - Sottoscrivendo il presente contratto, il Cliente fa espressa richiesta di un’immediata fornitura del servizio prestato da Finangest.

2.2 - Ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 185/99 si da avviso al "consumatore" (così come individuato dall’art. 1 D.lgs. 185/99) che, con la sottoscrizione del presente contratto, fornisce il proprio consenso ad una erogazione del servizio anteriore alla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’art. 5, commi 1-2, D.lgs. 185/99, con conseguente esclusione del diritto stesso ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a.

Art. 3 - Limitazioni di responsabilità

3.1 - L’obbligazione assunta da Finangest si intende obbligazione di mezzo e non di risultato quindi nessuna responsabilità potrà essere imputata a Finangest per ritardi,

omissioni o errori nell'erogazione dei "resoconti creditizi" rilasciati da parte delle società/enti gestori delle banche dati.

3.2 - In nessun caso Finangest potrà essere ritenuta responsabile delle informazioni contenute nei "resoconti creditizi" né tanto meno della loro divulgazione in quanto Finangest non avrà mai conoscenza del loro contenuto.

Art. 4 - Nullità di clausole

4.1 - L'eventuale nullità di singole clausole del presente contratto, non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

Art. 5 - Foro esclusivo

5.1 - Le parti convengono espressamente che per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto e comunque collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente, anche in caso di continenza o connessione, il Foro di Torino.

Il sottoscritto Cliente, dopo aver attentamente esaminato tutte le clausole generali e speciali contenute nel presente, dichiara ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. di avere compreso il contenuto, di approvare e confermare specificamente le sopraindicate "Condizioni generali di contratto", di cui agli artt.: Art. 1 – Oggetto del contratto; Art. 2 - Immediata esecuzione del contratto – Recesso ; Art. 3 - Limitazioni di responsabilità; Art. 5 - Foro esclusivo.